



Comune di Pellezzano

Provincia di Salerno

Piazza Municipio, 1, 84080, Pellezzano (SA)

Prt. g. n° 21280/24

Ordinanza Sindacale n.37- del 30/12/2024

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER LA VENDITA E L'IMPIEGO DI ARTIFICI PIROTECNICI.

IL SINDACO

Considerato che è diffusa la consuetudine di celebrare il Capodanno (oltre che con strumenti innocui), anche con il lancio di petardi e botti di vario genere, il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento anche nei giorni immediatamente antecedenti l'evento;

Preso atto nell'approssimarsi del periodo delle festività del Capodanno, dell'insorgere del fenomeno dell'uso incessante di artifici e manufatti pirotecnici in genere, con accensioni ed esplosioni nei luoghi abitati, in qualsiasi giorno e in qualsiasi ora sia diurna che notturna;

Rappresentata la possibilità dell'impiego di materie esplodenti che, per l'occasione, potrebbe avvenire anche direttamente nelle aree pubbliche;

Considerato che:

- in tale frangente l'uso incontrollato dei fuochi artificiali, razzi e materiali esplodenti in genere senza l'adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, costituisce motivo sia di disturbo che di minaccia all'integrità fisica di persone, nonché causa di possibile deturpamento e/ o danneggiamento di cose;
- le esplosioni di tali artifici con conseguente propagazione di rumori e fiamme, per le modalità concrete di attuazione, possono causare grave disturbo agli animali;
- le stime del W.WF. indicano come ogni anno in Italia muoiano almeno cinquemila animali a causa dei botti di fine anno e di questi circa l'80% sono animali selvatici, soprattutto uccelli;
- lo stress indotto dal rumore improvviso e assordante dei fuochi d'artificio e petardi è anch'esso causa di morte provocando il decesso ogni anno per infarto di circa 500 cani e gatti domestici;

- i danni arrecati agli animali possono configurare il reato di maltrattamento previsto dal Titolo IX bis del Codice Penale, istituito dalla Legge 189/2004, in quanto trattasi di lesioni (o morte) "cagionate" (vedi art.544 bis C.P.) senza necessità o per crudeltà, se non intenzionalmente certo per colpa grave, tenuto conto di quanto previsto dalle normative;
- il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art.3 del DPR 31 marzo 1979 per cui "è attribuita ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico";

Tenuto conto che:

- possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio, connesso alloro contatto con le sostanze esplosive, in particolare a danno di automobili, cassonetti, etc.;
- derivano dall'esplosioni dei petardi, fuochi d'artificio e simili, forti ripercussioni per l'ambiente con il raddoppio dell'inquinamento, uno spropositato aumento del livello di polveri sottili nell'aria (superiore a quello dell'attività di un anno di numerosi inceneritori) e l'emissione di veleni diffusi con valori non trascurabili come potassio, stronzio, bario, magnesio, alluminio, zolfo, titanio, manganese, rame, cromo e piombo.

Dato atto che per "incolumità pubblica" si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

Rilevata la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone e, in particolare, in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura, rifugi per animali e colonie feline, anche ai sensi dell'articolo 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

Considerato che per tutto quanto detto sopra è opportuno e necessario, al fine di garantire la tutela delle pubbliche e private cose, l'ordinato e pacifico svolgimento dei festeggiamenti, nonché il benessere delle persone e degli animali, la produzione del presente atto;

Atteso che l'Amministrazione Comunale è attenta al problema, ed ormai da diversi anni promuove nel periodo antecedente il Capodanno, con l'ausilio del Nucleo di Protezione Civile la sensibilizzazione e una specifica attività di prevenzione a tutela dell'incolumità dei cittadini;

Visti:

- la circolare 11 gennaio 2001 n.559 del Ministero dell'Interno - Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. l'art. 57 del T.U.L.P.S. e l'art. 101 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.;
- l'art.50 D.Lgs. n.267/2000;
- l'art.7 bis D.L.gs. n.267/2000;

- la Legge n.689/1981;
- la Legge n.125/2008;
- la Legge n.94/2009;
- l'art.3 DPR 31 marzo 1979;
- l'art 659. Codice Penale;
- la Legge n.189/2004.

ORDINA

Per la vendita e l'impiego di artifici pirotecnici, in occasione dei festeggiamenti del Capodanno 2024, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

1. Per quanto riguarda la vendita negli esercizi commerciali abilitati: è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori e delle prescrizioni del 1° art. 5 del D.lgs. n.123/2015; in caso di accertata inosservanza il Comune, valutata la gravità dell' infrazione potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita per il corrente
2. È TASSATIVAMENTE VIETATO A PARTIRE DALLA DATA ODIERNA E FINO ALLE ORE 24.00 DEL 06 GENNAIO 2025, FAR ESPLODERE PRODOTTI PIROTECNICI DEL TIPO "PETARDO" O "RAZZO" O COMUNQUE. DI CAT. F2 O SUPERIORI:
 - a) in tutti i luoghi, coperti o scoperti, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche;
 - b) all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, uffici pubblici e ricoveri di animali, nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;
 - c) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, dove transitano o siano presenti delle persone e/o animali.

RACCOMANDA

- di acquistare i prodotti di cui sopra conformi alla marcatura CE, esclusivamente presso rivenditori autorizzati, assicurandosi che gli stessi riportino apposita etichettatura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico, (si ricorda che esclusivamente gli artifici della cat. F1 e cat. F2, per quanto riguarda l'esercente commerciale, devono intendersi di "libera vendita" sussistendo per lo stesso il solo obbligo della titolarità della licenza/DIA/SCIA comunale di vendita anche degli articoli pirotecnici classificati nella cat. F3 e F4);

- di non raccogliere eventuali artifici inesplosi, che si dovessero rinvenire;

- di non affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano espressivamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e/o comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo in caso di un utilizzo maldestro (al riguardo si rammenta che i "fuochi artificiali" di libera vendita non possono essere considerati "giocattoli" e la loro vendita è pertanto vietata ad un pubblico di età inferiore ad anni 14 es. cat. F1

acquirente età superiore anni 14, cat. F2 acquirente età superiore anni 18, cat. F3 acquirente maggiorenne con nulla osta o porto d'armi; cat. F4 acquirente maggior operatore professionale in possesso di licenza per esercizio attività di fuochi artificiali);

- di accendere i "botti" in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e di animali, evitando tassativamente le aree che presentino un afflusso di persone per feste, riunioni o per altri motivi;

- di evitare di lasciare gli animali di affezione da soli all'aperto o sul balcone, di non tenere i cani legati alla catena e di prestare particolare attenzione anche agli animali in gabbia; di cercare di minimizzare l'effetto dei botti tenendo accese radio o TV; nei casi di animali anziani e/o particolarmente sensibili allo stress dei rumori, di rivolgersi con anticipo al proprio veterinario di fiducia di dotare i cani e gli altri animali d'affezione di tutti gli elementi identificativi possibili (oltre al microchip, medaglietta con un recapito) onde poterli identificare immediatamente nel caso di fughe e/o smarrimenti.

DISPONE che

- l'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento sia punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs n. 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- le violazioni al seguente provvedimento comportino il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della Legge n.689/1981 e la successiva confisca ai sensi dell'art.20, comma 5 legge citata;
- le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano "declassificati" contraffatti siano perseguiti a termine di legge;
- gli Agenti della Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica facciano osservare la presente Ordinanza;
- del presente provvedimento sia data opportuna diffusione alla cittadinanza e che venga pubblicato sul sito internet comunale;
- questa ordinanza annulli e sostituisca ogni altra eventuale che dovesse contrastare nei contenuti la presente Ordinanza;
- la stessa sia inviata:
 - alla Prefettura U.T.G. di Salerno
 - alla Regione Campania
 - alla locale stazione dei Carabinieri
 - ai Commissariato di P.S. di Salerno
 - al Gruppo Guardia di Finanza di Salerno
 - al Comando Polizia Locale

affinché ciascuno, secondo le proprie competenze, ne prenda conoscenza e si attivi per la sua osservanza.

In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune, oltre ad avviare le necessarie azioni verso i responsabili, provvederà a dare nel contempo comunicazione all'Autorità Giudiziaria, sia per la violazione dell'art. 650 C.P., sia per l'accertamento di tutte le responsabilità.

La presente ordinanza vale quale formale messa in mora dei soggetti indicati ai fini del risarcimento di ogni danno.

Il Comune di Pellicano è, e rimarrà, estraneo ad ogni qualsiasi evento e/o responsabilità in merito, anche in caso di mancata osservanza della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte (Legge 6 dicembre 1971 n°1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199).

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.

Comune di Pellicano, lì 30 dicembre 2024

IL SINDACO DI PELLEZZANO
DOTT. FRANCESCO MORRA

